



Sentenza

n. 177/2024

n. 30657

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Vito **TENORE** Presidente

Gaetano **BERRETTA** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30657** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 23.4.2024 nei confronti di:

MAZZU' William, nato a Taurianova (RC) il 12.05.1975 e residente in Cornegliano Laudense (LO), piazza Vivaldi n. 9, CF: MZZWLM75E12L063K, non costituito in giudizio.

VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.

UDITO nell'udienza pubblica del 25.9.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Selene Francesca Lupacchino, data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi dell'udienza.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 23.4.2024, ritualmente

notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Mazzù William, all'epoca dei fatti collaboratore scolastico presso l'Istituto Scolastico Statale "F. Cazzulani" di Lodi, al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno patrimoniale € 115.711,93 in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Con informativa del 9.5.2022 la Guardia di Finanza ha trasmesso alla Procura la notizia di danno erariale concernente l'indebita percezione della retribuzione da parte del presunto responsabile correlata a continue assenze dal servizio per malattia, supportate da certificazioni mediche ottenute con artifici e raggiri, mediante utilizzo di referti medici specialistici contraffatti o mai emanati, che hanno indotto in errore il medico curante.

Le indagini hanno permesso di accertare che il Mazzù, in servizio dal 2013, pur percependo l'intera retribuzione, non svolgeva alcuna attività lavorativa da lungo tempo. Infatti nel 2018 aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% (artt. 2 e 12 l. 118/1971) e il riconoscimento di portatore di *handicap* grave (art. 3, comma 3, l. 104/1992). In sede di revisione, nel settembre 2020, veniva riconosciuto portatore di un *handicap* meno grave (art. 3, comma 1, l. 104/1992) e gli veniva riconosciuta un'invalidità civile al 50% (artt. 2 e 13 l. 118/1971).

Sia in precedenza che successivamente a tali riconoscimenti il Mazzù aveva presentato alla scuola certificati medici a

giustificazione delle proprie assenze emessi dai suoi medici di base.

La Guardia di Finanza accertava, tuttavia, che:

-ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e dell'*handicap* avvenuto nel 2018, il convenuto aveva presentato cinque referti di visite mediche, di cui tre mai effettuate e due manomessi al fine di riportare una diagnosi di aggravamento delle patologie che di fatto non si era realizzato;

-nel 2020, ai fini della visita di revisione degli accertamenti per l'invalidità civile e per l'*handicap*, il convenuto aveva presentato altri due referti di visite mediche mai effettuate;

-i referti dei medici specialisti presentati ai suoi medici di base (dott. Compierchio, sino al gennaio 2021, e dott. Caparello, dal febbraio 2021) per l'ottenimento dei certificati medici di malattia presentati all'Istituto Scolastico di appartenenza, risultavano inesistenti o contraffatti.

In particolare, il Mazzù aveva presentato dal 2018 al gennaio 2021 all'Istituto Scolastico certificati medici (dott. Compierchio) che riportavano la diagnosi "*terapia antalgica salvavita*" ovvero una diagnosi attinente ad una neoplasia (identificata talvolta come "*melanoma*", talaltra come "*linfoma*", ovvero "*osteosarcoma*", ovvero "*basocellulare*") ovvero con un generico riferimento a "*radioterapia*". I certificati presentati dal gennaio 2021 al 24.05.2023 (dott. Caparello) riportavano la diagnosi "*radioterapia*", ovvero "*osteosarcoma in accertamento*", ovvero

“cardiopatía ipertensiva in OSAS”. Tali certificati riportavano lo sbarramento della casella *“patologia grave che richiede terapia salvavita”* e, conseguentemente, comportavano l’inquadramento del lavoratore come *“soggetto in possesso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti”* e, ai sensi dell’art. 17, comma 9, CCNL siglato il 29.11.2007, il versamento della retribuzione piena.

Veniva, tuttavia, accertato dalla Guardia di Finanza che il primo medico di base, Dott. Compierchio, aveva emesso tali certificati medici sulla base delle esenzioni di invalidità date dal sistema SISS della Regione Lombardia, nonché di un certificato emesso dall’unità specialistica di terapia antalgica dell’Asst Lodi rivelatisi contraffatti/inesistenti e che il secondo medico di base, Dott. Caparello, li aveva emessi sulla base di referti di medici specialisti presentati dal Mazzù e sulla base della documentazione attestante l’invalidità civile, rivelatisi inesistenti/contraffatti.

La Procura, ritenendo indebita la retribuzione percepita dal Mazzù nel periodo 2018-2023, ha notificato al presunto responsabile l’invito a dedurre al quale non sono seguite controdeduzioni.

La Procura ha, quindi, depositato l’atto di citazione sostenendo l’antigiuridicità della condotta in quanto il Mazzù avrebbe, con dolo, presentato certificati medici attestanti gravi patologie predisposti dai propri medici di base, tratti in inganno dalla

	produzione di referti di medici specialisti mai emanati o contraffatti e dalle dichiarazioni di precedenti invalidità, fondate a loro volta su referti di medici specialisti contraffatti o mai emanati. Il tutto per ottenere il riconoscimento di gravi patologie tali da comportare l'esclusione dal periodo di comporta e il diritto all'ottenimento dell'intera retribuzione, come previsto dal CCNL Comparto Scuola, senza svolgere alcuna prestazione lavorativa. Il danno corrisponde all'importo degli emolumenti incassati dal convenuto nei periodi di assenza dal servizio correlati alla presentazione dei suddetti certificati di malattia. Il convenuto non si è costituito in giudizio. All'udienza del 25.9.2024 la Procura ha insistito per l'accoglimento della domanda e il giudizio è stato trattenuto a sentenza. Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto Mazzù William che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 8.5.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. 2. Il rapporto di servizio è pacifico in quanto il Mazzù, all'epoca dei fatti, era dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale collaboratore scolastico presso l'Istituto Scolastico Statale "F. Cazzulani" di Lodi dal 1.9.2012. 3. La condotta illecita, non contestata, è anche essa pacifica	
	5	

essendo pienamente provata dalla documentazione prodotta.

Occorre premettere che l'art. 17, comma 9, CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevede che:” *In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione*” per cui il dipendente affetto da gravi patologie, durante le assenze per motivi di salute, percepisce il 100% dello stipendio. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, le circolari emesse dall'USR Lombardia precisano che la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma può e deve essere preventivamente accertata e certificata dalla ASL. Tale certificazione non consente automaticamente di fruire dell'agevolazione prevista dal CCNL in quanto occorre anche una successiva certificazione, redatta o dal medico curante o dalla struttura ospedaliera presso la quale vengono effettuate le terapie, dalla quale risulti che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (n. 12207 del 12.09.2012 e n. 10038 del 23.7.2004). Dal certificato di servizio prodotto, e come confermato dal Dirigente scolastico Demetrio Caccamo nell'audizione resa alla Guardia di Finanza, risulta che il convenuto, già a partire dal

29.10.2012, ha effettuato svariate assenze per “*gravi patologie*” finchè, dal 9.8.2013 al gennaio 2023, con la stessa motivazione è stato ininterrottamente assente, senza mai recarsi al lavoro, giustificando le assenze con certificati emessi dal medico di base (dott. Compierchio, sino al gennaio 2021, e dott. Caparello, dal febbraio 2021).

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza è stato accertato quanto segue.

Il dott. Compierchio ha riferito alla Guardia di Finanza di aver rilasciato al Mazzù fino al 2021 i certificati di patologia grave sulla base delle esenzioni di invalidità date dal sistema SISS della Regione Lombardia e di un certificato del dott. Domenico Furiosi dell’A.O. di Lodi di attestazione cure secondo il quale il Mazzù aveva bisogno di continue terapie antalgiche con effetti invalidanti. Escusso dalla Guardia di Finanza, il dott. Furiosi ha smentito di aver mai rilasciato il certificato.

Nel 2021 il dott. Compierchio, insospettito, ha riferito di avere richiesto al Mazzù di esibire nuovamente un certificato di visita specialistica che attestasse le sue gravi patologie e che il paziente gli aveva esibito un referto specialistico del dott. Claudio Panciroli. Quest’ultimo, contattato dal dott. Compierchio, smentiva di avere mai visitato il Mazzù e di non conoscerlo.

Il dott. Caparello ha dichiarato, a sua volta, di aver emesso i certificati sulla base di certificazioni esibite dal Mazzù delle quali il medico non avrebbe mai dubitato, salvo essersi poi reso conto

che di tali referti non vi era traccia nel fascicolo sanitario del Mazzù. La Guardia di Finanza ha, poi, accertato, tramite controlli presso la ASST di Lodi e presso l'ambulatorio di cardiologia di Codogno, che delle certificazioni esibite dal Mazzù al dott. Caparello, che facevano riferimento a gravi malattie classificate come *“patologia grave che richiede terapia salvavita”*, tre erano false, cioè riferite a visite mai eseguite o manomesse.

Per questi fatti e per altri fatti relativi alla richiesta dell'invalidità civile, ottenuta anch'essa sulla base di certificazioni false o manomesse, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha chiesto il rinvio a giudizio del Mazzù per i reati di cui agli artt. 640, comma 2, 476 e 482 c.p. (RG n. 726/2012) per avere presentato, a supporto della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, documentazione falsa e referti medici difformi rispetto a quelli originali e in data 15.11.2023 il Tribunale di Lodi, sezione GIP, ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Mazzù per i medesimi reati e per quello di cui all'art. 55 *quinquies* D.Lgs 165/2001 per aver contraffatto ed alterato referti medici e per aver giustificato l'assenza dal servizio con tali documenti, traendo in errore l'Ufficio scolastico e conseguendo così la retribuzione non dovuta.

Le prove di tali fatti, acquisite nel corso delle indagini penali, sono, come noto, liberamente valutabili dal giudice contabile (da ultimo: sez. III app., 30.7.2024 n. 210) e sono costituite, oltre che

dalla documentazione in atti, da:

-dichiarazioni del Dirigente scolastico Demetrio Caccamo;

-dichiarazioni dei medici di base Francesco Compierchio e Caparello sulle modalità con le quali avevano emesso i certificati di grave patologia;

-dichiarazioni dei medici ospedalieri i cui certificati sono stati alterati o falsificati.

-esiti degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza presso la ASST di Lodi che ha permesso di accertare la falsità dei certificati esibiti al dott. Paolo Caparello e al dott. Compierchio.

Tali prove, unitamente alla mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto, costituiscono, secondo il Collegio, piena prova della condotta illecita rilevante in sede di responsabilità amministrativa.

La condotta illecita è connotata dal dolo, i fatti commessi essendo anche di rilievo penale.

Sussiste anche il nesso causale tra la condotta illecita e il danno subito dall'Amministrazione in quanto la presentazione di falsi certificati di malattia grave ha consentito al convenuto di percepire indebitamente, in mancanza di qualunque prestazione lavorativa, il 100% della retribuzione. Tale esborso costituisce danno per l'Amministrazione in quanto erogato senza controprestazione e in mancanza dei presupposti richiesti dal CCNL per la tutela del lavoratore gravemente infermo e bisognoso di cure continuative e invalidanti (tra le altre: sez. Toscana,

22.4.2021 n. 168).

4. La domanda attorea si limita alla richiesta di risarcimento delle indebite retribuzioni percepite dal Mazzù dal giugno 2018 al maggio 2023.

Sulla base dei cedolini paga prodotti risulta che il convenuto ha percepito in quel periodo la somma complessiva di € 115.711,93 che costituisce il danno che il Mazzù deve risarcire.

Tale importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, sulla base dell'indice Istat, a decorrere dai singoli pagamenti e sino alla data della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:

DICHIARA la contumacia del convenuto;

CONDANNA Mazzù William a corrispondere al Ministero dell'Istruzione e del Merito la somma di € 115.711,93, oltre rivalutazione monetaria, sulla base dell'indice Istat, a decorrere dai singoli pagamenti e sino alla data della presente sentenza, e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di deposito della sentenza al soddisfo.

Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio che liquida in € 112,07 (centododici/07).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno
25.9.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Vito Tenore)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 06/11/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)